



TRIBUNALE DI TERAMO

Sezione Civile - Procedure concorsuali

Proc. n. 29 / 2026 R.G. Proc. Unit.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Teramo, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

Carlo Calvaresi	Presidente
Flavio Conciatori	giudice relatore
Ninetta D'Ignazio	giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Visto il ricorso presentato ai sensi dell'art. 269 C.C.I.I. da Daniele Raffaella, c.f. DNLRFL74P46E058H;

rilevato che la domanda risulta veicolata tramite OCC istituito presso Ordine dei Commercialisti di Teramo, il quale nominava il seguente professionista: dott.ssa Pavone Stefania (che depositava accettazione), in qualità di esperto relatore ex art. 269 co. II C.C.I.I.;

esaminate la domanda e la relazione rimessa dal professionista designato dall'O.C.C. ai sensi dell'art. 269 co. II C.C.I.I., con la quale è descritta la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ed è attestata la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

osservato in particolare che non risultano iscritte domande alternative di composizione concordata della crisi, di cui al titolo IV C.C.I.I., (come da attestazione della cancelleria) e sussiste il presupposto della crisi o dell'insolvenza;

evidenziata l'esistenza nei confronti della debitrice di un pignoramento dello stipendio di circa € 330,00 mensili a favore di Guber Banca s.p.a.;

dato per accertato sulla base della relazione dell'esperto:

- che la situazione debitoria della ricorrente è quella descritta nella relazione particolareggiata di cui all'art. 269 co. II C.C.I.I. nelle pagine 8 e 9;
- che gli attivi conseguibili e ripartibili, stante la tipologia della procedura di liquidazione controllata del patrimonio attivata, non possono che coincidere col





ricavato risultante dalla liquidazione di tutti i beni e dei crediti nella disponibilità del soggetto ricorrente, fatta salva una quota di reddito necessaria al soddisfacimento delle esigenze di vita quotidiana, che sarà quantificata all'esito della proposta formulata nel programma di liquidazione;

ritenuto che ricorrano i requisiti per l'apertura della procedura;

dichiara

l'apertura della liquidazione controllata nei confronti di **Daniele Raffaella**, c.f. DNLRF74P46E058H;

nomina

giudice delegato il giudice Flavio Conciatori;

liquidatore, in conformità al combinato disposto degli artt. 2 co. I lett. n) e 270 co. II lett. b), il dott. Paolo Pompei, in sostituzione del professionista designato dallo O.C.C., non risultando il professionista designato iscritto nell'elenco dei gestori della crisi;

ordina

a. alla debitrice ricorrente:

1. di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori e le scritture contabili e fiscali obbligatorie;
2. ai sensi degli artt. 270 co. V e 150 C.C.I.I., di astenersi dall'operare qualsiasi pagamento di creditori suscettibile di alterare la par condicio creditorum, con esclusione dei crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento;

b. a chiunque ne detenga l'uso:

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salva provvisoria facoltà di utilizzo in attesa dell'approvazione del piano di liquidazione;

c. al liquidatore:

- di dare seguito agli adempimenti di cui all'art. 273 co. I, II, III, IV C.C.I.I., operando la trascrizione della sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati, presso gli uffici competenti, nonché di aprire il conto corrente della procedura agli ordini del Giudice Delegato;
- di predisporre entro gg. 90 il programma di liquidazione finalizzato al miglior soddisfacimento possibile del ceto creditorio, tenendo presente ed applicando i criteri dettati da Corte Cost. 6/2024 e Corte Cost. 65/2022;
- di specificare – all'interno del programma di liquidazione – i limiti in cui, avuto riguardo ai parametri indicati da DPCM 159/2013 (all. 1) e considerata la condizione del nucleo familiare, la ricorrente debba trattenere una quota delle sue entrate per il





Sent. n. 42/2026 pubbl. il 03/04/2026

Cron. n. : 798/2026

Rep. n. 68/2026 del 03/04/2026

Sent. n. 42/2026 pubbl. il 03/04/2026

sostegno suo e della sua famiglia;

rimette

al Giudice Delegato, in sede di approvazione del programma di liquidazione, la determinazione, ai sensi dell'art. 268 co. IV lett. b) C.C.I.I., della quota delle entrate familiari necessarie al sostentamento del ricorrente e della sua famiglia, dando applicazione ai parametri di cui al D.P.C.M. n. 159 del 5/12/2013, con particolare riferimento all'allegato 1, nonché la valutazione circa l'opportunità di assegnare provvisoriamente alla debitrice l'utilizzo dell'autovettura Fiat Panda, in quanto unico necessaria per il conseguimento del reddito

assegna

ai terzi che vantano diritti sui beni della debitrice e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine di 60 giorni entro il quale, **a pena di inammissibilità**, presentare al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, le istanze di restituzione, di rivendicazione, nonché di ammissione al passivo, predisposta con modalità analoghe a quelle previste dall'art. 201 C.C.I.I.;

al liquidatore, ai sensi dell'art. 272 co. II C.C.I.I. termine di gg. 90 per completare l'inventario dei beni della debitrice e depositare il programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione;

riserva

al Giudice Delegato la verifica della rispondenza dei compensi di tutti i professionisti alle previsioni normative di riferimento, nonché la loro graduazione e la liquidazione, ove superiori ai limiti di legge.

Autorizza provvisoriamente all'inserimento nella misura del 50% delle somme relative a compensi indicati in ricorso come prededucibili, tra essi ricomprendendosi altresì il compenso del legale nominato dalla parte debitrice, con compenso che va tuttavia quantificato nei minimi tariffari, trattandosi di procedura nella quale l'assistenza legale non è richiesta dalla norma.

In ordine alla procedura mobiliare presso terzi n. 1247/2022, in corso presso il Tribunale di Teramo, in conformità al dettato di Corte Cost. 65/2022,

dispone

la cessazione dell'efficacia del provvedimento di assegnazione, con versamento dei ratei non ancora corrisposti dal terzo al creditore procedente in favore del liquidatore, per la successiva ripartizione in sede concorsuale, nel rispetto della par condicio creditorum.

La presente sentenza sarà inserita, a cura del liquidatore ai sensi dell'art. 270 co. IV





C.C.I.I., nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia.

Visti gli artt. 270 co. IV e 272 co. II C.C.I.I., manda alla Cancelleria per la notifica alla parte debitrice e al liquidatore per la notifica ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori.

Ai fini di cui all'art. 282 C.C.I.I., decorsi 3 anni dalla data del deposito della presente sentenza, il liquidatore dovrà autonomamente rimettere al Tribunale relazione in ordine all'insussistenza o meno delle condizioni preclusive di cui all'art. 280 e 282 co. II C.C.I.I. rispetto al beneficio dell'esdebitazione, essendo facilmente prevedibile la sua presentazione.

Teramo, 01/04/2026

Il Giudice rel.-est.

Flavio Conciatori

Il Presidente

Carlo Calvaresi

